

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore UCCHIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Interventi a favore di comuni con popolazione fino a cinque-
mila abitanti per la realizzazione di opere igienico-sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione finanziaria dei piccoli comuni è assolutamente precaria perché non hanno quelle entrate proprie, che, come l'ICI, avvantaggiano i comuni di più ampie dimensioni.

Pur tuttavia, data la grande estensione del numero dei comuni sotto i cinquemila abitanti, appare assolutamente opportuno aiutare tali enti nel poter compiere opere essenziali alla salute pubblica; la mancanza

di tali opere produce effetti negativi non solo nei comuni ove esse mancano, ma anche nei territori circostanti, poiché i citati effetti negativi si ripercuotono a catena in zone sempre più ampie.

Si tratta di aiutare i piccoli comuni, quelli sotto i cinquemila abitanti, a realizzare opere che come fognature, acquedotti ed impianti di depurazione sono oggi essenziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi annui, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione.

2. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione a pena di decadenza.

3. I mutui di cui alla presente legge possono essere concessi su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul proprio territorio.

